COMUNE DI ROCCA CANAVESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N.7-2020
DEL 23/03/2020

REVOCA PARZIALE DI ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
Specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Rocca Canavese –
Ripresa parziale del mercato settimanale a far data dal 25/03/2020

IL SINDACO

RICHIAMATI:

– la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICORDATO che in attuazione del predetto decreto-legge, sono stati emanati i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
– 1, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, recanti disposizioni attuative del sopra richiamato decreto legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l'ordinanza interministeriale del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22/03/2020 con la quale "*è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*";

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 6-2020 del 17/03/.2020 con la quale si è disposta la chiusura del mercato settimanale del mercoledì fio al 03/04/2020;

VISTO il Decreto n. 34 del 21/03/2020 del Presidente della Regione Piemonte, con il quale si specifica che "*i mercati settimanali saranno consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne*";

RILEVATO che le indicazioni delle autorità politiche-amministrative evidenziano come la trasmissione del virus COVID-19 avvenga solo per contatto ravvicinato tra le persone per cui occorre ridurre al massimo le occasioni di aggregazione delle persone;

RITENUTO, per venire incontro alle esigenze della popolazione e per evitare lo spostamento in altri comuni per gli approvvigionamenti alimentari, di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, limitatamente agli esercizi alimentari;

RITENUTO quindi, conseguentemente, di revocare parzialmente la propria ordinanza n. 6-2020;

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTI:

- gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- le linee guida della Regione Piemonte per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

REVOCA PARZIALMENTE

L'ordinanza n. 6-2020 del 17/03/2020 ad oggetto *"Specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Rocca Canavese – Sospensione del mercato settimanale fino al 03 aprile 2020"* **consentendo la ripresa del mercato settimanale solo ed esclusivamente per la vendita dei prodotti alimentari.**

DISPONE

L'invio della presente ordinanza a:

- Prefetto della Provincia di Torino;
- Comandi competenti per territorio delle Forze dell'Ordine

Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione;

Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.
Ai competenti servizi municipali di provvedere al transennamento dell'area mercatale in modo da consentirne l'accesso senza creare assembramenti.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al T.A.R. Piemonte;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 11.

Rocca Canavese , lì 23/03/2020

IL SINDACO
(Lajolo geom. Alessandro)